



## Associazione Sportiva Dilettantistica **HANDBALL FAENZA 1983**

Affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Handball-Pallamano – Codice sociale 0630

Iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

# **CODICI DI CONDOTTA A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

1. I codici di condotta stabiliscono obblighi, divieti, standard di condotta e buone pratiche finalizzate:
  - a) al rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza;
  - b) all'educazione, alla formazione e allo svolgimento di una pratica sportiva sana;
  - c) alla piena consapevolezza di tutti i tesserati in ordine a propri diritti, doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
  - d) alla creazione di un ambiente sano, sicuro e inclusivo che garantisca la dignità, l'uguaglianza, l'equità e il rispetto dei diritti dei tesserati, in particolare se minori;
  - e) alla valorizzazione delle diversità;
  - f) alla promozione del pieno sviluppo della persona-atleta, in particolare se minore;
  - g) alla promozione da parte di dirigenti e tecnici al benessere dell'atleta;
  - h) alla effettiva partecipazione di tutti i tesserati all'attività sportiva secondo le rispettive aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
  - i) alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.
  
2. I codici prevedono inoltre disposizioni:
  - a) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la promozione del benessere dell'atleta, in particolare se minore, e dello sviluppo psico-fisico dello stesso secondo le relative aspirazioni, potenzialità, capacità e specificità;
  - b) per la rimozione degli ostacoli che impediscano la partecipazione dell'atleta alle attività, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.
  
3. Nella realizzazione delle finalità di cui sopra e in particolare della prevenzione e contrasto di ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, i codici di cui all'articolo precedente stabiliscono altresì:
  - a) le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari endoassocieative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia;
  - b) apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire che i candidati siano idonei ad operare nell'ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i tesserati minori, se del caso;
  - c) le verifiche minime, precedenti all'impiego nonché periodiche, a carico delle Affiliate nelle procedure di cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della normativa vigente;
  - d) adeguati obblighi informativi per la diffusione delle disposizioni e dei protocolli relativi alla protezione dei minori, anche mediante corsi di formazione e corsi di aggiornamento annuali dedicati a tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive e relative ai tesserati minori;
  - e) disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali conflitti di interesse;
  - f) disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del Codice.

## **Doveri e obblighi dei tesserati**

1. Di seguito i doveri e obblighi a carico di tutti i tesserati:
  - a) comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;



## Associazione Sportiva Dilettantistica **HANDBALL FAENZA 1983**

Affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Handball-Pallamano – Codice sociale 0630

Iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

- b) astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;
- c) garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- d) impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- e) impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- f) instaurare un rapporto equilibrato con coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero loro delegati;
- g) prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- h) affrontare in modo proattivo comportamenti offensivi, manipolativi, minacciosi o aggressivi;
- i) collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- j) segnalare senza indugio al Responsabile safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongano sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

## **Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi e tecnici**

1. Di seguito i doveri e obblighi a carico dei dirigenti sportivi e dei tecnici:

- a) agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- b) astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- c) contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, in particolare se minori;
- d) evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, in particolare se minori;
- e) promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- f) astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- g) porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- h) comunicare e condividere con il tesserato minore gli obiettivi educativi e formativi, illustrando le modalità con cui si intendono perseguire tali obiettivi e coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la loro cura ovvero loro delegati;
- i) astenersi da comunicazioni e contatti di natura intima con il tesserato minore, anche mediante *social network*;
- j) interrompere senza indugio ogni contatto con il tesserato minore qualora si riscontrino situazioni di ansia, timore o disagio derivanti dalla propria condotta, attivando il Responsabile safeguarding;
- k) impiegare le necessarie competenze professionali nell'eventuale programmazione e/o gestione di regimi alimentari in ambito sportivo;
- l) segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- m) dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- n) sostenere i valori del sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- o) conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- p) astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative e formative, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero da loro delegati;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.



## Associazione Sportiva Dilettantistica **HANDBALL FAENZA 1983**

Affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Handball-Pallamano – Codice sociale 0630

Iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

### **Diritti, doveri e obblighi degli atleti**

1. Di seguito i diritti, doveri e obblighi a carico degli atleti:

- a) rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- b) comunicare le proprie aspirazioni ai dirigenti sportivi e ai tecnici e valutare in spirito di collaborazione le proposte circa gli obiettivi educativi e formativi e le modalità di raggiungimento di tali obiettivi, anche con il supporto di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o dei soggetti cui è affidata la loro cura, eventualmente confrontandosi con gli altri atleti;
- c) comunicare a dirigenti sportivi e tecnici situazioni di ansia, timore o disagio che riguardino sé o altri;
- d) prevenire, evitare e segnalare situazioni disfunzionali che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore negli altri atleti;
- e) rispettare e tutelare la dignità, la salute e il benessere degli altri atleti e, più in generale, di tutti i soggetti coinvolti nelle attività sportive;
- f) rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- g) mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;
- h) riferire qualsiasi infortunio o incidente agli esercenti la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti ovvero ai loro delegati;
- i) evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- j) astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la loro cura ovvero ai loro delegati, nonché al Responsabile safeguarding;
- k) segnalare senza indugio al Responsabile safeguarding situazioni, anche potenziali, che esponano sé o altri a pericolo o pregiudizio.

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Handball Faenza 1983 in data 28 agosto 2024.

## **SAFEGUARDING POLICY**

### **Art. 1 – Finalità**

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Handball Faenza 1983 (di seguito denominata Associazione) afferma e promuove il diritto di tutti i Tesserati ad essere trattati con rispetto e dignità intendendo contrastare qualunque pratica discriminatoria e forma di sopraffazione e sopruso in ogni ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status sociale, disabilità e prestazioni sportive.

A tal fine l'Associazione, in linea con gli indirizzi del CIO, del CONI, del CIP e della FIGH, promuove iniziative finalizzate alla sensibilizzazione, prevenzione e contrasto in materia di comportamenti lesivi dei diritti di cui al precedente capoverso, quali vessazioni, abusi, molestie e ogni forma di discriminazione a danno dei Tesserati all'Associazione, così come individuati dal presente Regolamento.

### **Art. 2 – Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento si applica in presenza di violazioni rilevate a danno di Tesserati all'Associazione da parte di altri Tesserati.

I comportamenti descritti negli articoli che seguono assumono rilievo ai fini del presente Regolamento quando compiuti nell'ambito dell'attività associativa o comunque nella pratica dell'attività, ovunque essa sia svolta, in qualunque forma e modalità posti in essere, sia di persona che sul web, anche attraverso messaggi, e-mail, social network e blog.

### **Art. 3 – Comportamenti costituenti illecito disciplinare**

Costituiscono comportamenti rilevanti sul piano disciplinare:

- 1) l'abuso psicologico;
- 2) l'abuso fisico;
- 3) le molestie e gli abusi sessuali;
- 4) il bullismo e i comportamenti discriminatori;
- 5) l'omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect").

Per abuso psicologico si intende qualsiasi atto indesiderato incluso l'isolamento, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa diminuire il senso di autostima del Tesserato.

Per abuso fisico si intende qualsiasi atto deliberato e sgradito che sia in grado in senso reale o potenziale di causare lesioni o, in ogni caso, danni alla salute. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti.

In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti.

Per molestie o abusi sessuali si intende qualsiasi condotta verbale, non verbale o fisica, avente connotazione sessuale e considerata non desiderata o il cui consenso è forzato, manipolato o negato.

La molestia e l'abuso possono avere origine da molteplici elementi di discriminazione: razza, religione, colore, credo, origine etnica, caratteristiche fisiche, genere, orientamento sessuale, disabilità, età, status socioeconomico, capacità atletiche.

Per bullismo si intende qualsiasi comportamento aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, che tende a infliggere una sofferenza psicologica e fisica o a provocare l'isolamento sociale del Tesserato.

Per omissione negligente di assistenza (c.d. "neglect") si intende il mancato intervento di un Dirigente, Tecnico o di qualsiasi Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire.

#### **Art. 4 – Buone pratiche/Comportamenti da tenere**

I Tesserati sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti, nello svolgimento dell'attività, alle sottoindicate linee guida:

- 1) riservare ad ogni Tesserato adeguati attenzione, impegno, rispetto e dignità;

- 2) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni, segnalando in tal caso e senza ritardo la circostanza agli esercenti la responsabilità genitoriale;
- 3) programmare allenamenti adeguati rispetto allo sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;
- 4) in occasione delle trasferte, è opportuno porre attenzione a soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio o comportamenti inappropriati. In caso di atleti minorenni, sono da adottare ancora maggiori cautele e devono essere acquisite tutte le autorizzazioni scritte da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- 5) in caso di atleti minorenni, è necessario ottenere l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole, in orari in cui l'impianto di gioco non sia usualmente frequentato;
- 6) durante gli allenamenti collegiali è opportuno prevenire, con azioni di sensibilizzazione e controllo, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti;
- 7) spiegare in modo chiaro ai fruitori dell'impianto che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente Regolamento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona.

#### **Art. 5 – Natura delle disposizioni**

Le violazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento, se non costituiscono più grave illecito, sono considerate infrazione disciplinare ai sensi del Regolamento di Giustizia degli Enti a cui è affiliata l'Associazione.

I comportamenti contrari alle linee guida individuate all'art. 4 assumono rilievo di infrazione disciplinare in caso di reiterazione successiva al richiamo da parte del Safeguarding Officer.

#### **Art. 6 – Conoscenza ed osservanza della Safeguarding Policy**

I Tesserati sono tenuti a conoscere il contenuto del presente Regolamento, ad osservarlo ed a contribuire ai fini da questo perseguiti.

Il presente Regolamento è pubblicato in apposita sezione del sito internet e/o sui social se disponibile, e/o affisso presso la sede dello stesso, e viene comunicato a tutti i collaboratori al momento dell'instaurazione del rapporto con l'Associazione.

## I) PRINCIPI GENERALI

### **Art. 7 – Safeguarding Officer**

1. Per prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati e garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere scelto per la sua moralità e competenza, in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver riportato condanne penali, anche non definitive, per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica e religiosa), 604-ter (circostanze aggravanti), 609-bis (violenza sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni);

b. non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c. aver seguito eventuali corsi di aggiornamento promossi dagli Enti a cui è affiliata l'Associazione e/o essere in possesso dei titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti degli organismi sportivi affilianti.

3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla homepage del sito internet dell'Associazione, e inserita nel sistema gestionale degli organismi sportivi affilianti,

secondo le procedure previste dalla regolamentazione degli organismi sportivi affiliati.

4. Il Responsabile resta in carica un anno e può essere riconfermato.

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o altro motivo, l'Associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile, inserendola nel sistema gestionale degli organismi sportivi affiliati, secondo le procedure previste dalla regolamentazione degli organismi sportivi affiliati.

6. La nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata prima della scadenza per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, o per la perdita dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto dell'Associazione. La revoca e le motivazioni sono comunicate tempestivamente al Safeguarding Officer degli Enti a cui è affiliata l'Associazione, se richiesto. L'Associazione provvede alla sostituzione seguendo le modalità del comma precedente.

7. Il Responsabile è tenuto a:

a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati dell'Associazione, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché qualsiasi iniziativa di sensibilizzazione che ritenga utile e opportuna;

c) segnalare al Safeguarding Officer degli Enti a cui l'Associazione è affiliata, se richiesto, eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti;

e) formulare proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione;

f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito della propria Associazione, sviluppando e attuando un piano d'azione basato su tale valutazione per risolvere le criticità riscontrate;

g) partecipare all'attività formativa organizzata dall'Associazione o dagli Enti a cui la stessa è affiliata.

## **II) RAPPORTI FRA TESSERATI**

### **Art. 8 – Doveri di segnalazione**

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come indicati dal Regolamento e dalle linee guida dell'Associazione, riportate integralmente nel presente documento, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer dell'Associazione.

2. Chiunque sospetti comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può consultare il Responsabile delle politiche di salvaguardia dell'Associazione.

## **III) PROCEDURE**

### **Art. 9 – Condizioni di procedibilità**

Il Safeguarding Officer viene a conoscenza di fatti e circostanze rilevanti ai fini del presente Regolamento con due modalità:

- 1) conoscenza diretta per avervi assistito personalmente;
- 2) ricezione di segnalazione scritta inviata all'Associazione, preferibilmente tramite e-mail alla casella di posta dedicata.

Le segnalazioni scritte dovranno contenere ogni circostanza utile alla ricostruzione del fatto ritenuto lesivo e l'individuazione dei soggetti coinvolti.

Qualora prive dei requisiti di cui al comma precedente, le segnalazioni non potranno essere prese in considerazione.

### **Art. 10 – Iniziative in caso di conoscenza diretta**

Fatte salve le circostanze già costituenti illecito disciplinare di cui all'art. 3 del presente Regolamento, in caso di rilevazione diretta di comportamenti contrari alle raccomandazioni previste all'art. 4, il Safeguarding Officer deve intervenire tempestivamente nei confronti dei soggetti individuati come responsabili al fine di far cessare i suddetti comportamenti. Qualora il comportamento rilevato abbia a persistere, divenendo quindi fattispecie di illecito disciplinare così come previsto dall'art. 5, il Safeguarding Officer dovrà:

- sul luogo di gara, investire un dirigente dell'Associazione, ai fini dell'eventuale assunzione delle opportune iniziative;
- durante allenamenti o gare, investire i Tecnici responsabili;
- in entrambi i casi, la relativa informativa sarà inoltrata al Consiglio Direttivo per i rilievi di competenza.

#### **Art. 11 – Iniziative conseguenti alla segnalazione**

Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto una delle ipotesi di cui all'art. 3, all'atto del ricevimento il Safeguarding Officer ha il compito di informare la persona offesa che detti comportamenti potrebbero costituire infrazione disciplinare ai sensi del presente Regolamento e saranno oggetto di eventuale procedimento disciplinare.

Il Safeguarding Officer trasmette la segnalazione al Consiglio Direttivo per l'assunzione delle ulteriori iniziative.

Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti all'art. 4 e si tratti di recidiva sanzionata ai sensi dell'art. 5, comma 2, il Safeguarding Officer procede analogamente a quanto disposto nel comma precedente.

Ove le segnalazioni abbiano ad oggetto la mancata osservanza dei comportamenti descritti all'art. 4 e non si tratti di recidiva sanzionata ai sensi dell'art. 5, il Safeguarding Officer potrà, anche singolarmente, assumere iniziative per l'audizione del soggetto individuato quale destinatario del comportamento offensivo.

Qualora il soggetto destinatario del comportamento offensivo sia minorenne, il Safeguarding Officer contatterà preventivamente i genitori ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale al fine di ottenere il loro consenso scritto all'audizione del minore ed al trattamento dei relativi dati.

Prestato il consenso, l'audizione, se ritenuto necessario, potrà svolgersi alla presenza di uno psicologo e senza la partecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Degli esiti dell'incontro verrà redatto apposito verbale.

Nel caso in cui la segnalazione provenga da persona diversa dalla parte offesa, il Safeguarding Officer potrà sentirla per ottenere ulteriori chiarimenti sulla vicenda. Il Safeguarding Officer potrà assumere contatti con il soggetto che sia stato indicato quale responsabile dei sopra citati comportamenti nella segnalazione o nel corso del colloquio svoltosi con la parte offesa. In tal caso, procederà all'audizione del soggetto indicato quale responsabile.

Ove il presunto responsabile sia un minore, l'audizione avverrà alla presenza degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Degli esiti dell'incontro verrà redatto verbale.

In esito ai predetti incontri, il Safeguarding Officer potrà, ove ne ravvisino le condizioni, addivenire ad un reciproco chiarimento e ad una eventuale soluzione conciliativa. Di detto incontro verrà redatto verbale.

#### **Art. 12 – Obbligo di riservatezza**

Fatta eccezione per i casi in cui la violazione rappresenti più grave illecito perseguibile a norma di legge o in base al Regolamento di Giustizia degli Enti a cui l'Associazione è affiliata, ovvero costituisca infrazione disciplinare ai sensi dell'art. 3, il Safeguarding Officer e gli eventuali consulenti e collaboratori coinvolti nel procedimento assumono l'onere di riservatezza in merito a quanto appreso nell'espletamento dei compiti affidati.

#### **Art. 13 – Procedimento disciplinare**

In caso di procedimento disciplinare, lo stesso si svolgerà nel rispetto delle forme, dei modi e dei termini previsti dal Regolamento di Giustizia degli Enti a cui l'associazione è affiliata.

### **IV) INIZIATIVE E FORMAZIONE OBBLIGATORIA**

## **Art. 14 – Misure per la diffusione del presente Regolamento**

La diffusione del presente Regolamento è obbligatoria.

L'Associazione ne divulgherà i principi tramite sito internet e/o pagine social, tramite manifesti o altro materiale, che dovranno essere affissi o messi a disposizione, a cura degli organizzatori o dei dirigenti societari, in ogni sede di svolgimento di attività (palestre, palazzetti, luoghi di allenamento) e viene comunicato a tutti i collaboratori al momento dell'instaurazione del rapporto con l'Associazione.

## **Art. 15 – Disposizioni finali**

1. Questo documento viene aggiornato dall'organo direttivo dell'Associazione ogni volta che sia necessario per recepire le nuove disposizioni della Giunta Nazionale del CONI, le eventuali modifiche e integrazioni ai Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding, le sue raccomandazioni, nonché le modifiche e integrazioni delle disposizioni degli Enti a cui l'Associazione è affiliata.
2. Eventuali proposte di modifica al presente documento devono essere sottoposte e approvate dall'organo preposto dell'Associazione.
3. Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento al Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e al Codice Etico.

Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

**Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Handball Faenza 1983 nella riunione del 28 agosto 2024**



**Associazione Sportiva Dilettantistica HANDBALL FAENZA 1983**

Affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Handball-Pallamano – Codice sociale 0630

Iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche del

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.lgs. 39/2021

Faenza, li 12 dicembre 2024

prot. \_\_\_\_\_ rif. \_\_\_\_\_

OGGETTO:

**NOMINA RESPONSABILE A TUTELA DEI MINORI E PER LA PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE**

Si comunica che il Consiglio Direttivo della A.S.D. Handball Faenza 1983 nella sua riunione del 12 dicembre 2024 ha nominato come Responsabile a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione (Safeguarding officer) la dott.ssa CHIARA NONNI alla quale ci si potrà rivolgere per comunicazioni e chiarimenti sull'argomento.

La e-mail di riferimento a cui inviare eventuali segnalazioni è [chiara.nonni@outlook.it](mailto:chiara.nonni@outlook.it)